ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0009888
del 03/07/2019

il Direttore

Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi per le attività
a supporto della Ricerca
Al Responsabile del Centro Servizi Patrimonio e Infrastrutture
Al Settore Affari Legali e Contenzioso
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 121/2019 del 11/06/2019 – Allegato X al Verbale n. 05/2019 concernente: Protocollo d'intesa e Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Dott. Giovanni TORRE

DIREZIONE CENTRALE
AFFARI DEL PERSONALE

Via di Vigna Murata, 605 | 00143 Roma | Italia | Tel.: +39 39.0651860448 | Fax: +39.0651860576
direzione.centrale1@ingv.it | aoo.roma@pec.ingv.it | www.ingv.it

Delibera n. 121/2019
Allegato X al Verbale n. 05/2019
Oggetto: Protocollo d'Intesa e Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e, in particolare, l'art. 39 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- TENUTO CONTO che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) s'impegnano a instaurare una stretta collaborazione al fine di rafforzare l'internazionalizzazione della ricerca e dell'economia italiane;
- VALUTATA, dunque, l'opportunità di sottoscrivere il Protocollo d'intesa e la Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
- CONSIDERATO che le Parti, con il presente Protocollo d'Intesa e la presente Convenzione, realizzano una collaborazione relativa ad attività di interesse comune ex art. 15 Legge 241/1990;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa e della Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 11/06/2019

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)
Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

VISTO — l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto del 1990, e successive modifiche della legge n. 15 del 2005 e della legge n. 80 del 2005, prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

VISTO — il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",

VISTO — l'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introdotto dall'art.7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, come sostituito dall'art. 5 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43, prevede disposizioni per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione anche fra le pubbliche amministrazioni;

PREMESSO CHE — tra le priorità sulle quali si concentra l'impegno del MAECI vi è quella di rafforzare la presenza economica italiana a livello internazionale e che a questo fine è essenziale promuovere in primo luogo i rapporti, le relazioni e le alleanze del sistema italiano della ricerca e dell'innovazione tecnologica con i sistemi degli altri principali paesi, sia nell'ambito dell'Unione europea, sia a livello internazionale;

PREMESSO CHE — l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito INGV) è un ente di ricerca italiano a carattere non strumentale, di personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992 n. 225. L'Istituto promuove, realizza e coordina anche programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali, svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica, sia in collaborazione con le Università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;

CONSIDERATO CHE — il MAECI e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono in particolare già impegnati a sviluppare azioni tese a:

1. favorire i processi di internazionalizzazione della ricerca e dell'economia italiane, promuovendo sinergie fra i vari soggetti (imprese, università, enti di ricerca ed amministrazioni centrali o locali), al fine di accrescerne i livelli di competitività;
2. favorire una maggiore presenza del sistema Italia in ambito internazionale attraverso la promozione di progetti nazionali integrati idonei a perseguire una migliore valorizzazione delle eccellenze presenti ed emergenti sul territorio nazionale;

3. promuovere forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e privato con il potenziamento di esperienze aggregative e l'integrazione dei sistemi ricerca-formazione-innovazione che siano internazionalmente competitivi;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Finalità)

1. Tenuto conto delle priorità nazionali e in linea con le strategie dell'Unione europea per il 2020, MAECI e l'INGV ritengono di prioritaria importanza rendere coerenti e sinergiche le rispettive priorità, programmi e attività per favorire l'internazionalizzazione del sistema della ricerca italiano nei settori di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica.

2. A tal fine, MAECI e l'INGV intendono instaurare una collaborazione rafforzata mirata a definire concordemente nei predetti settori le strategie e le linee di azione per promuovere la ricerca e l'innovazione italiane sui mercati esteri, favorire collaborazioni internazionali tra enti e istituti di ricerca e agevolare la partecipazione degli enti di ricerca italiani a bandi internazionali, in particolare quelli finanziati dall'Unione europea.

Articolo 2
(Modalità)

1. Per la realizzazione delle citate finalità, MAECI e INGV costituiranno un Comitato strategico paritetico costituto da due membri designati in egual misura da ciascuna Istituzione, che si riunirà periodicamente per la definizione degli obiettivi strategici, delle aree geografiche e degli ambiti d'interesse prioritari.

2. Inoltre, MAECI e INGV avvieranno un modello integrato di collaborazione professionale nel settore della ricerca e dell'innovazione anche mettendo ciascuno a disposizione dell'altro – compatibilmente alle risorse disponibili – qualificate risorse umane destinate a svolgere attività di promozione e sostegno dell'internazionalizzazione del sistema della ricerca italiano. Il profilo professionale della risorsa umana (una unità) interessata allo scambio e la disciplina del relativo distacco saranno definiti sulla base di separate convenzioni operative.

3. L'unità di personale dell'INGV in distacco presso il MAECI - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - dovrà munirsi di tesserino d'accesso (su istanza del CdR richiedente) e conformarsi al codice di comportamento del MAECI ed alle indicazioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08.

Articolo 3
(Riservatezza)

1. MAECI e INGV si impegnano a osservare, nel rispetto della pertinente normativa in materia di trasparenza, la massima riservatezza, a non divulgare, non utilizzare per scopi diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste, tutte le informazioni, anche di carattere tecnico, industriale e commerciale, assunte nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

Articolo 4
(Assunzione di efficacia e durata)

1. Il presente Protocollo, che decorre dalla data della firma, ha durata quadriennale. Lo stesso potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, ravvisata la volontà di dare seguito alla collaborazione tra gli Enti, convenendo alla stipula di un nuovo protocollo.

2. Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato d'intesa tra le Istituzioni contraenti.

3. MAECI e INGV potranno recedere dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione con lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno novanta giorni.

4. La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Istituzioni contraenti.

5. Lo scioglimento del presente Protocollo, per scadenza naturale del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle due Istituzioni contraenti, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Protocollo e dalle rispettive convenzioni operative.

Articolo 5
(Sottoscrizione)

1. Il presente Protocollo, costituito da un unico originale elettronico, viene sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

Roma,

per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Direttore Generale
per la Promozione del Sistema Paese

per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Presidente

CONVENZIONE OPERATIVA
TRA

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E
L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Considerato che:

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) svolge una funzione centrale nella proiezione internazionale del sistema Italia ed in particolare nel rafforzare la presenza economica italiana a livello internazionale e che a questo fine è essenziale promuovere in primo luogo i rapporti, le relazioni e le alleanze del sistema italiano della ricerca e dell'innovazione tecnologica con i sistemi degli altri principali paesi, sia nell'ambito dell'Unione europea, sia a livello internazionale;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è un ente di ricerca italiano a carattere non strumentale, di personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992 n. 225. L'Istituto promuove, realizza e coordina anche programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali, svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica, sia in collaborazione con le Università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri, progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia per fornire, su richiesta, servizi di consulenza, di ricerca e di supporto, nonché supporto e assistenza tecnica;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Istituto Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ritengono opportuno strutturare con la presente Convenzione operativa le modalità di scambio e di cooperazione delle risorse umane, anche per favorire la collaborazione e al contempo la proiezione del Sistema Italia all'estero;

Visto che:

- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", dispone, al comma 1, che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- L'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introdotto dall'art. 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, come sostituito dall'art. 5 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43, prevede disposizioni per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione anche fra le pubbliche amministrazioni;
- In particolare, il comma 7 del sopra richiamato articolo 23-bis prevede la possibilità che, sulla base di appositi Protocolli di Intesa tra le parti, le Amministrazioni Pubbliche possano disporre, per singoli progetti, d'interesse specifico delle Amministrazioni stesse, e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;
- Le disposizioni dettate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigenti nonché dai vigenti CCI sottoscritti a livello di Ente e locale,

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di seguito denominate le Parti, concordano quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. Le Parti si impegnano a instaurare una stretta collaborazione al fine di rafforzare l'internazionalizzazione della ricerca e dell'economia italiane.
2. Le Parti curano il mutuo raccordo tenuto anche conto del ruolo di rappresentanza, coordinamento e tutela degli interessi richiamati nelle premesse svolto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la sua struttura centrale e la sua rete di Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari all'estero.

Articolo 2

Modalità

1. Nell'ambito delle finalità suindicate ed esplicitate nel Protocollo d'Intesa, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia può proporre l'assegnazione temporanea (distacco) di proprio personale (una unità) presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione generale per la promozione del sistema Paese.
2. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia propone, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la partecipazione di funzionari diplomatici ad iniziative di formazione.

Articolo 3

Disciplina dell'assegnazione temporanea del personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

1. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia individua attraverso le proprie procedure interne e previa delibera autorizzativa del proprio Consiglio di Amministrazione il personale, in un numero pari ad una unità, che collaborerà a tempo pieno con il MAECI, informandone preventivamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese, ove il predetto personale collaborerà.
2. L'assegnazione temporanea del predetto personale dipendente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha una durata biennale ed è rinnovabile mediante accordo scritto fra le parti. Al predetto personale viene riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dai CCNL del comparto di appartenenza e correlati CCI stipulati a livello di Ente e locale.
3. Tutti gli oneri relativi alle risorse umane temporaneamente assegnate in distacco (ivi compresi i contributi previdenziali, assistenziali ed erariali) restano a carico dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sia per quanto riguarda il trattamento fondamentale che per gli oneri accessori.
4. Il personale in parola non potrà iniziare la collaborazione con il Ministero prima che il relativo decreto di distacco, formulato nei termini sopra riferiti, sia stato approvato dai competenti organi di controllo e che copia del predetto provvedimento sia stata trasmessa al MAECI per curarne i seguiti operativi. Parimenti anche il Protocollo di cui all'articolo 2 sarà sottoposto al visto di competenza dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAECI.
5. A seguito di quanto previsto dal comma 4, il MAECI assicurerà quindi al personale dipendente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia distaccato l'accesso a titolo gratuito alla mensa.
6. Il predetto personale che si rechi in trasferta o in missione nell'ambito della collaborazione oggetto della presente convenzione, ottenuta l'autorizzazione del MAECI, dovrà comunicarlo all' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che in tal modo garantisce la copertura delle relative spese nonché la copertura assicurativa.
7. Considerato che gli ambiti della collaborazione disciplinati dalla presente Convenzione sostanziano una positiva ricaduta per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in termini di ampliamento delle possibilità di accesso delle proprie strutture ai Programmi e agli accordi internazionali di cooperazione in materia di ricerca ed innovazione, gli oneri relativi a tali missioni saranno a carico dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
8. L'intero periodo di attività presso il MAECI sarà valutato e considerato ai fini delle procedure per gli avanzamenti di carriera ed i relativi scatti di anzianità contestualmente maturati se previsti dal contratto; inoltre, le risorse umane provenienti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di cui alla presente convenzione potranno usufruire dei fondi previsti per la formazione del personale dell'ente di appartenenza per tutta la durata della collaborazione.
9. L'unità di personale dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in distacco presso il MAECI- Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - dovrà munirsi di tesserino d'accesso (su istanza del CdR richiedente) e conformarsi al codice di comportamento del MAECI ed alle indicazioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08.

Articolo 4

Assunzione di efficacia e durata

1. La presente Convenzione, che decorre dalla data della firma, ha durata quadriennale. La stessa potrà essere rinnovata previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, ravvisata la volontà di dare seguito alla collaborazione tra gli Enti, convenendo alla stipula di una nuova convenzione.

Articolo 5

Recesso dall'accordo

2. 1. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento mediante comunicazione scritta nel rispetto di un preavviso di sessanta giorni. In circostanze eccezionali, MAECI, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il personale oggetto della convenzione di concerto hanno la facoltà di porre fine alla convenzione senza necessità di preavviso.

Articolo 6

Sottoscrizione

1. La presente convenzione, costituita da un unico originale elettronico, viene sottoscritta dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese

per l' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Presidente